

Formula di promulgazione della legge ordinaria

Si riportano di seguito i riferimenti normativi che stabiliscono il testo della formula suddetta.

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
(pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1986, n. 123).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della costituzione;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, o. 839;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

1. 1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.

Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

Sezione I - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica

1. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, a. 352, art. 46, terzo comma)
Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato.

1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Testo della legge

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

.... *Omissis*